



*Spett.le*

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**  
c.a. Direttore Generale Dott. Alessandro Bratti

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE  
TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI  
SERVIZI IDRICI E PER LE ATTIVITÀ ISPETTIVE  
c.a. Responsabile Dott. Ing. Gaetano Battistella

*pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

*e, p.c.*

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare**

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni  
ambientali (DVA)

c.a. Direttore Generale: Dott. Giuseppe Lo Presti

*pec: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it*

**Riferimento:** ID. 629. Ital Green Energy s.r.l. ed interconnessa installazione Impianto Casa Olearia Italiana s.p.a. autorizzata all'esercizio con Autorizzazione Integrata Ambientale DM n. 331 del 23/11/2016 pubblicato in G.U. n. 12 del 16/01/2017.

**Oggetto:** Ispezione Straordinaria eseguita presso l'installazione Casa Olearia Italiana in Monopoli (BA). Esiti dell'ispezione ai fini dell'elaborazione della Relazione di Visita in Loco.

In riferimento alle attività ispettive straordinarie eseguite nel mese di gennaio 2020 presso l'installazione Ital Green Energy s.r.l. ed interconnessa installazione Impianto Casa Olearia Italiana s.p.a, si trasmettono gli esiti dell'ispezione straordinaria eseguita presso l'installazione Casa Olearia Italiana in Monopoli (BA).

Tale relazione integra le valutazioni riportate nella relazione trasmessa a codesto Istituto con nota prot. n.0007876 del 06/02/2020.

In particolare, al Paragrafo 3.2 sono riportate le valutazioni dell'Agenzia scrivente in merito alle violazioni ambientali accertate ed alle proposte di prescrizioni e condizioni da porre al Gestore ai fini dell'esercizio dell'installazione in oggetto in conformità alla normativa ambientale ed al provvedimento autorizzativo in essere.

Inoltre, in Allegato 3, si trasmettono gli esiti attività di campionamento eseguite nell'ambito dell'ispezione alla relazione suddetta. In considerazione degli esiti delle attività di campionamento delle emissioni odorigene diffuse eseguiti in data 21/01/2020, si conferma quanto comunicato con nota prot. n.7879 del 06/02/2020 in merito alla proposta di reiterata diffida e sospensione dell'utilizzo del capannone adibito allo stoccaggio della sansa vergine e delle correlate attività produttive da subito (Allegato 4).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Avv. Wito Bruno

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione  
dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**  
**U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: [ds@arpa.puglia.it](mailto:ds@arpa.puglia.it)  
pec: [tsqe.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:tsqe.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Al Direttore Generale  
Avv. Vito Bruno

**Riferimento:** ID. 629. Ital Green Energy s.r.l. ed interconnessa installazione Impianto Casa Olearia Italiana s.p.a. autorizzata all'esercizio con Autorizzazione Integrata Ambientale DM n. 331 del 23/11/2016 pubblicato in G.U. n. 12 del 16/01/2017.

**Oggetto:** Ispezione Straordinaria eseguita presso l'installazione Casa Olearia Italiana in Monopoli (BA). Esiti dell'ispezione ai fini dell'elaborazione della Relazione di Visita in Loco.

In riferimento alle attività ispettive straordinarie eseguite nel mese di gennaio 2020 presso l'installazione Ital Green Energy s.r.l. ed interconnessa installazione Impianto Casa Olearia Italiana s.p.a, si trasmettono gli esiti dell'ispezione straordinaria eseguita presso l'installazione Casa Olearia Italiana in Monopoli (BA).

Tale relazione integra le valutazioni riportate nella relazione trasmessa a codesto Istituto con nota prot. n.0007876 del 06/02/2020.

In particolare, al Paragrafo 3.2 sono riportate le valutazioni dell'Agenzia scrivente in merito alle violazioni ambientali accertate ed alle proposte di prescrizioni e condizioni da porre al Gestore ai fini dell'esercizio dell'installazione in oggetto in conformità alla normativa ambientale ed al provvedimento autorizzativo in essere.

In considerazione degli esiti delle attività di campionamento delle emissioni odorigene diffuse, associate alla sorgente areale passiva "Cumuli di sansa vergine" presenti all'interno dell'area di stoccaggio (verbale di campionamento in allegato 2), eseguite in data 21/01/2020, descritti al Paragrafo 3.1.6 dell'allegata relazione e per le quali è stato riscontrato un valore del parametro "concentrazione di odore" superiore al valore limite di 300 ouE/m<sup>3</sup> stabilito dalla L.R. 23/2015 per le sorgenti di emissione diffusa di tipo passivo su n. 4 su 5 prelevati sul cumulo B, si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n.79 come previsto dal comma 3, lettera a), dell'art. 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, si conferma la proposta di reiterata diffida e sospensione, di cui alla nota prot. n. 7879 del 06/02/2020 (Allegato 4), relativa all'utilizzo del capannone adibito allo stoccaggio della sansa vergine e delle correlate attività produttive da subito (vista la data di avvio delle attività di "CANTIERIZZAZIONE DELL'AREA" prevista per il 06/02/2020 nel crono programma in Allegato 10 alla nota del Gestore del 09/12/2019) e sino al completamento dei lavori previsti dalla diffida in oggetto ed alla messa in esercizio del manufatto in questione.

Si trasmettono i rapporti analitici delle attività di campionamento eseguite nell'ambito dell'ispezione in Allegato 2 alla relazione suddetta.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente ambientale  
Dott.ing. Emanuela Laterza

Il Direttore Scientifico  
Dott.ing. Vincenzo Campanaro

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione  
dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica  
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: [ds@arpa.puglia.it](mailto:ds@arpa.puglia.it)  
pec: [tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Attività ispettiva ex comma 3 art.29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Installazione: *ITAL.BI.OIL. S.r.l. di Monopoli (BA)*  
**RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO**



---

## RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO

(lettera e) dell'Allegato A *"Modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività"* della  
Convenzione Quadro ISPRA – ARPA)

Attività ispettiva ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

Installazione Casa Olearia Italiana s.p.a.  
interconnessa a Ital Green Energy s.r.l.

*Attività IPPC cod. 6.4-b2)*  
Impianto di trattamento e trasformazione materie prime vegetali

Autorizzazione Ministeriale: D.M. 000331 del 23/11/2016  
G.U. n. 12 del 16/01/2017

Visita in loco straordinaria eseguita a Gennaio 2020



INDICE

1 Premessa.....3

1.1 Definizioni e terminologia .....3

1.2 Finalità del presente Rapporto .....4

1.3 Campo di applicazione .....4

1.4 Autori e contributi del Rapporto.....4

2 Impianto AIA Statale oggetto dell’Ispezione .....4

2.1 Dati identificativi del gestore .....4

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere .....5

3.1 Evidenze oggettive.....5

3.1.1 Attività 5 - Impianti di Raffinazione chimica .....5

3.1.2 Attività 6 – Impianto di Essiccazione di Sansa Vergine.....6

3.1.3 Attività 8 - Impianto di cristallizzazione .....7

3.1.4 Attività 9 - Impianto di Trattamento Acque Reflue .....9

3.1.5 Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni in Continuo.....10

3.1.6 Emissioni Odorigene .....10

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere .....11

4 Elenco degli Allegati .....14

## 1 Premessa

### 1.1 Definizioni e terminologia

**Ispezione ambientale:** (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

**Ispezione ambientale ordinaria:** ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

**Ispezione ambientale straordinaria:** ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

**Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione):** mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

**Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare:** (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

**Violazioni della normativa ambientale:** mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

**Condizioni per il gestore:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

**Criticità:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo straordinario prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell’Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell’art. 29-*decies* comma 4 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto dal Servizio TSGE della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, con i contributi tematici del seguente personale:

Gravina Giuseppe	Dipartimento di Bari
Laterza Emanuela	Direzione Scientifica Servizio TSGE
Lorenzo Angiuli	Direzione Scientifica CRA
Annalisa Marzocca	Direzione Scientifica CRA

Il seguente personale ha svolto la visita in loco nei giorni 16 e 17 gennaio 2020:

Salvatore Servili	ISPRA
Gravina Giuseppe	Dipartimento di Bari
Laterza Emanuela	Direzione Scientifica Servizio TSGE
Lorenzo Angiuli	Direzione Scientifica CRA
Annalisa Marzocca	Direzione Scientifica CRA

Il seguente personale ARPA Puglia ha svolto attività di campionamento per la tematica scarichi idrici in data 16/01/2020:

Emanuele Montedoro	Dipartimento di Bari
--------------------	----------------------

Il seguente personale ha svolto attività di laboratorio:

Giacomo Dalessandro	Dipartimento di Bari
Marina Mariani	Dipartimento di Bari

2 Impianto AIA Statale oggetto dell’Ispezione

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale	Ital Green Energy s.r.l. - Impianto Casa Olearia Italiana s.p.a.
Sede stabilimento	Via Baione, 222 – 224 – Contrada Baione 70043 - Z.I. Monopoli (BA)
Gestore	Antonio Pecchia
Impianto a rischio incidente rilevante	NO
Sistemi di Gestione Ambientale	UNI EN ISO 14001:2015

Ulteriori informazioni sull’impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all’indirizzo [www.aia.minambiente.it](http://www.aia.minambiente.it).



3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

La visita in loco si è svolta nei giorni 16 e 17 gennaio 2020; il relativo verbale di svolgimento e chiusura delle attività è riportato in Allegato 1.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco; in particolare, le attività ispettive sono state condotte al fine di verificare lo stato di ottemperanza delle diffide impartite dal MATTM con nota prot.n. 28108 del 25/10/2019<sup>1</sup>, nonché di eseguire ulteriori verifiche relative alla tematica aria ed, in particolare, odori.

L’elenco dei documenti richiesti al Gestore e acquisiti in copia nel corso dell’ispezione risulta dalla tabella seguente.

Allegato	Descrizione documento	Formato
0	Delega del Gestore	PDF
1	Planimetria	PDF
2	Verbali di campionamento	PDF
3	Procedura per la gestione della sansa da essiccare e registro ingresso sansa	PDF
4	Documentazione SME	PDF
5	Certificati emissioni convogliate odorigene	PDF
6	Risultanze segnalazioni odorigene	PDF
7	Allegato Fotografico	PDF

Nell’ambito delle attività ispettive sono state eseguite le seguenti attività di campionamento:

- 1) campionamento al pozzetto di raccolta delle acque meteoriche ubicato sul piazzale dell’area afferente all’impianto di cristallizzazione
- 2) campionamento delle emissioni odorigene diffuse associate alla sorgente passiva “Cumuli di sansa vergine” all’interno dell’area di stoccaggio.

I relativi verbali di campionamento sono riportati in Allegato 2. Inoltre, in Allegato 3, si riportano i rapporti analitici dei campionamenti di cui ai punti 1) e 3).

3.1.1 Attività 5 - Impianti di Raffinazione chimica

Il GI ha eseguito un sopralluogo presso l’area di deposito temporaneo delle terre esauste (deposito temporaneo n.24 della planimetria riportata in Allegato 1 al verbale di ispezione) ed ha rilevato la presenza di big bag contenenti il rifiuto CER 020399.

Il GI ha rilevato quanto segue (cfr. Figura 1):

- i big bag erano posizionati anche al di fuori dell’area delimitata e coperta dalla tettoia del deposito;
- la cartellonistica non era visibile in quanto posizionata dietro i big bag;
- i big bag non erano identificati singolarmente.

<sup>1</sup> Nell’allegato verbale di svolgimento e chiusura della visita ispettiva straordinaria è indicato il numero di protocollo n. 28105 del 25/10/2019; si precisa che trattasi di errore materiale considerato che tutte le verifiche condotte fanno riferimento all’unica diffida in capo al Gestore delle installazioni Ital Green Energy e Casa Olearia Italiana ubicate nel comune di Monopoli (BA)



Figura 1 - Deposito Temporaneo CER 020399 "terre esauste"

In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 9.2.7, Punto d), del PIC (prescrizione n.99) ove è prescritto che "le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- essere dotati di idonea copertura se stoccati all'aperto oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
- essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche;
- i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate",

si rileva la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Inoltre, il GI ha rilevato nell'area in questione la presenza di odore diffuso proveniente prevalentemente dal contenuto dei suddetti big bag.

### 3.1.2 Attività 6 – Impianto di Essiccazione di Sansa Vergine

In riferimento al sopralluogo eseguito presso il piazzale di movimentazione e stoccaggio della biomassa da essiccare, si rinvia a quanto rappresentato con relazione trasmessa ad ISPRA con nota prot. n. 7879 del 06/02/2020, che si riporta in Allegato 4.

Il GI ha eseguito un sopralluogo presso gli impianti di essiccazione della sansa. Nello stesso impianto, è stato installato un postcombustore RTO (Regenerative Thermal Oxidizers) che il Gestore ha dichiarato essere stato avviato ad ottobre 2018. Inoltre, il Gestore ha dichiarato che l'intervento è stato comunicato ai sensi del DM 274 del 16/12/2015 ed è stato installato in ottemperanza alle prescrizioni n. 79, 80 e 119. La comunicazione di messa in esercizio del RTO è stata inviata al MATTM con pec del 27/10/2018 (successivamente trasmessa ad ISPRA e ARPA con pec del 20/11/2019). Pertanto, non è stato attivato un procedimento di modifica AIA.

Si rileva che le prescrizioni 79, 80 e 119 riguardano l'aggiornamento del quadro delle emissioni in atmosfera riconducibili alle attività 5, 6, 7 e 9 ed il rispetto dei limite di concentrazione delle sostanze odorigene in conformità a quanto dettato dalla L.R. n. 23/2015. Nessuna delle prescrizioni dell'AIA prevede l'installazione di un postcombustore RTO (Regenerative Thermal Oxidizers).

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), del DLgs. n. 152/06 e s.m.i., per "modifica" s'intende "la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente".





Si evidenzia che l'installazione di un nuovo impianto rappresenta come, nel caso in specie, un RTO (Regenerative Thermal Oxidizers), necessariamente una modifica dell'AIA; pertanto, preventivamente all'esercizio dello stesso il Gestore avrebbe dovuto presentare istanza di modifica dell'AIA ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Il Gestore ha dichiarato che la suddetta documentazione è agli atti del procedimento di riesame complessivo dell'AIA avviato dal MATTM a maggio 2019. In ogni caso, la realizzazione della predetta modifica rappresenta violazione ambientale ai sensi dell'art. 29quattordices, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

### 3.1.3 Attività 8 - Impianto di cristallizzazione

Il GI ha eseguito un sopralluogo presso l'impianto di cristallizzazione avendo rilevato la fuoriuscita di liquidi dal boccaporto superiore del serbatoio permeato. In merito, il Gestore ha dichiarato che l'accaduto è dovuto al guasto del misuratore di livello di troppo pieno del serbatoio.

Nel corso del sopralluogo il GI ha altresì rilevato la presenza di due serbatoi con il coperchio circolare di chiusura del boccaporto superiore aperto e che su tutti i serbatoi risultava rimosso il dispositivo di bloccaggio del suddetto coperchio di chiusura del boccaporto.

Inoltre, il GI ha rilevato l'emissione consistente di vapore da una vasca metallica, scoperta, disposta subito a monte del serbatoio permeato, per il successivo invio all'impianto di osmosi.

Nelle suddette aree, il GI ha rilevato evidenti emissioni odorogene diffuse e fuggitive.

In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 9.2.12 del PIC (prescrizione n.120) ove è prescritto *"il Gestore deve attuare un adeguato programma di ispezione dei serbatoi e delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e i sistemi rilevanti ai fini ambientali"* si rileva la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n. 120 del PIC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

A pagina 187 del PIC si legge che *"l'impianto di cristallizzazione è funzionale al trattamento chimico-fisico delle acque acide e acque neutre derivanti dal processo di scissione delle paste della raffinazione chimica. Le acque distillate in uscita da tale impianto sono inviate alle torri di raffreddamento, mentre il concentrato solido costituito da Sali di solfato di sodio o solfato di potassio viene smaltito come rifiuto"*. A pag. 188 del PIC è indicato inoltre che *"la materia prima utilizzata nell'impianto è costituita dalle acque reflue di tipo prevalentemente acide provenienti dal processo di raffinazione alle quali si integrano i seguenti reagenti soda caustica, antischiuma, attivi per torri, additivi per osmosi"*. Inoltre, si legge che *"l'acqua da trattare nell'impianto di neutralizzazione viene stoccata in 3 serbatoi di vetroresina di 200 m<sup>3</sup> ognuno con funzione di decantatore. La neutralizzazione dell'acidità libera contenuta nelle acque è effettuata con soda caustica"*.

In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 9.2.9 del PIC (prescrizione n. 113) ove è prescritto che *"il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali ovvero tutti i sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche"* si rileva la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n. 113 del PIC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

In considerazione di quanto detto, si evidenzia che la fuoriuscita di acque reflue dal boccaporto superiore del serbatoio permeato rappresenta uno sversamento di rifiuti liquidi che si configura come abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 192, c. 1, del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i..

Si segnala altresì che, ad oggi, non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del Gestore in merito all'evento incidentale secondo quanto previsto a pag. 73 del PmeC secondo cui *"il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull'ambiente all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo e alla ASL territoriale"*. Qualora tale comunicazione non sia pervenuta anche ad ISPRA si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione a pagine n. 73 come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Nella medesima area, il GI ha rilevato che le condotte di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo tutta l'estensione dell'impianto risultavano piene di materiale stagnante. In merito, si evidenzia che, in riferimento alla prescrizione indicata a pagina 39 del PmeC relativamente all'attuazione di un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, nel corso dell'ispezione svolta a marzo 2019, il GI ha rilevato *"la presenza di depositi fangosi non meglio descritti"* e nella relativa Relazione di Visita in Loco, prot.ISPRA n. 60373/2019, ha prescritto al Gestore di *"ripetere le verifiche e comunicare i relativi esiti nell'ambito del prossimo rapporto annuale"*.

In considerazione di quanto riscontrato in sede di ispezione straordinaria, è stato riscontrato il permanere di depositi fangosi nella condotte di raccolta delle acque meteoriche che rappresenta, di fatto, una disattesa attuazione del suddetto piano di ispezioni e manutenzione delle condotte fognarie previsto dal PMeC (pag. 39).

In considerazione di quanto indicato al Pagina 39 del PMeC e alle Pagine 18 e 23 della Relazione di Visita in Loco, prot.ISPRA n. 60373/2019 si rileva la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione indicata a Pagina 39 del PMeC come previsto dal comma 2 dell’art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Nella medesima area, il GI ha riscontrato la presenza di uno scarrabile contenente rifiuto CER 060314 “Sali e loro soluzioni” che risultava scoperto e parzialmente confinato superiormente da tettoia e lateralmente da bandelle in plastica. Lungo il perimetro dello scarrabile ed al di sotto di esso, il GI ha riscontrato la presenza di materiale ascrivibile al predetto rifiuto (Figura 2 e Figura 3).



Figura 2 - Deposito Temporaneo CER 060314 “Sali e loro soluzioni”

In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si rileva la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell’AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell’art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..




Figura 3 - Deposito Temporaneo CER 060314 “Sali e loro soluzioni”

Inoltre, l'area in cui è ubicato il suddetto cassone, nonché quella in cui sono state rilevate le relative perdite di rifiuto CER 060314 "Sali e loro soluzioni" non risulta segregata con conseguente possibile miscelazione di tale rifiuto con le acque di dilavamento dei piazzali.

Infatti, il predetto scarrabile risulta posizionato in un'area non confinata e le acque di dilavamento di tale aree confluiscono direttamente nella rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (Figura 3).

In considerazione di quanto detto, si ritiene che le acque meteoriche di dilavamento della predetta area, devono essere assimilate ad acque reflue industriali poiché, di fatto, non sono costituite dalle sole acque piovane in quanto, cadendo sul suolo, subiscono contaminazione con sostanze inquinanti. Pertanto, tali acque non possono confluire all'impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche a servizio di tale area (Partizione "F"), bensì debbano confluire all'impianto di trattamento reflui industriali (Attività 9).

### 3.1.4 Attività 9 - Impianto di Trattamento Acque Reflue

Il GI ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di depurazione ed ha rilevato che l'area è stata cordolata lungo il perimetro; tuttavia, il GI ha rilevato che l'altezza del dosso realizzato in prossimità del cancello d'ingresso risulta non sufficiente a garantire la completa segregazione delle acque.

In particolare, il GI ha visionato le aree afferenti ai seguenti impianti

- flottatore;
- vasca di accumulo del percolatore (non in funzione al momento del sopralluogo)
- 2 sedimentatori;
- coagulatore;
- serbatoio pre-filtro e dopo-filtro
- ispessitore.

In merito il GI ha rilevato che tali aree non risultano dotate di coperture e che le stesse rappresentano sorgenti odorigene. Il GI evidenzia l'opportunità che il Gestore provveda all'esecuzione di interventi di chiusura delle predette parti d'impianto ed al convogliamento e trattamento delle relative emissioni.

Il GI ha rilevato che la canalina di raccolta delle acque di piazzale risulta parzialmente piena con cospicua presenza di materiale fangoso. In considerazione di quanto già detto al Paragrafo 3.1.3, si evidenzia il permanere di depositi fangosi nelle condotte di raccolta delle acque meteoriche e si riscontra, pertanto, una disattesa attuazione del suddetto piano di ispezioni e manutenzione delle condotte fognarie previsto dal PMeC (pag. 39).

Pertanto, in virtù di quanto indicato al Pagina 39 del PMeC e alle Pagine 18 e 23 della Relazione di Visita in Loco, prot.ISPRA n. 60373/2019 si rileva la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione indicata a Pagina 39 del PMeC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Il Gestore ha dichiarato che dette acque non confluiscono nell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, bensì vengono convogliate allo stesso impianto di depurazione. In prossimità della predetta griglia, il GI ha rilevato la presenza di un tombino forato; in merito il Gestore ha dichiarato che il foro serve per immettere un tubo di rilancio dei liquidi in testa all'impianto di depurazione.

Si rileva che, per quanto tale configurazione impiantistica sia prevista dall'AIA (Cfr. Paragrafo 6.2.5.5 del PIC), la stessa non possa essere realizzata mediante manichetta amovibile bensì debba essere realizzata mediante un sistema di collettamento fisso.

Nell'area di pertinenza dell'impianto di trattamento acque reflue è presente un cassone di raccolta fanghi (CER 19 08 02) che risultava quasi pieno e scoperto. In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si rileva la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Inoltre, nei pressi dell'impianto di essiccazione fanghi, il GI ha rilevato la presenza di un altro cassone contenente rifiuto CER 020305 "fanghi essiccati dell'impianto di depurazione" che risultava anch'esso scoperto. In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si rileva anche in tal caso la



violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell’AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell’art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

3.1.5 Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni in Continuo

Gli esiti delle attività di verifica svolte nel corso dell’ispezione straordinaria in oggetto e della documentazione acquisita in tale occasione saranno riportati nella relazione di visita in loco dell’ispezione ordinaria che si svolgerà a partire dal 17/02/2020.

3.1.6 Emissioni Odorigene

Gli esiti delle attività di verifica svolte nel corso dell’ispezione straordinaria in oggetto e della documentazione acquisita in tale occasione saranno riportati nella relazione di visita in loco dell’ispezione ordinaria che si svolgerà a partire dal 17/02/2020.

In merito alle risultanze delle attività di campionamento delle emissioni odorigene diffuse, associate alla sorgente areale passiva “Cumuli di sansa vergine” presenti all’interno dell’area di stoccaggio (verbale di campionamento in allegato 2), eseguite in data 21/01/2020, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Al momento del sopralluogo nella suddetta area di stoccaggio (estesa per circa 4000 m<sup>2</sup> e coperta da tettoia) erano presenti n.2 cumuli denominati: cumulo A (presente sul piazzale da circa una settimana, come dichiarato dalla Ditta) e cumulo B (presente sul piazzale da circa n.2 giorni, come dichiarato dalla Ditta). Sul cumulo A, di area superficiale di circa 270 m<sup>2</sup>, sono stati prelevati n.5 campioni e sul cumulo B, di area superficiale di circa 260 m<sup>2</sup>, sono stati prelevati n.5 campioni.

Nel seguito, in tabella 1, si riportano i valori di concentrazione di odore determinati mediante olfattometria dinamica, espressi in unità odorimetriche per metro cubo (ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>) ed i relativi limiti inferiore e superiore determinati per individuare l’intervallo di confidenza rappresentativo dell’incertezza della misura. Il rapporto di monitoraggio con i dettagli relativi alle attività analitiche svolte sono presenti nel rapporto di monitoraggio allegato alla presente (Allegato 3).

CUMULO A						
Numero di sacca	Riferimento Rapporto di Prova	Punto di prelievo	Ora di prelievo (21/01/2020)	Ora di inizio analisi (21/01/2020)	cod (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> ) (L <sub>inf</sub> - L <sub>sup</sub> )	$\overline{c_{od}}(ou_E/m^3)$ (L <sub>inf</sub> - L <sub>sup</sub> )
0004_20	653-2020	Punto 1	10.52	16:32	n.d	n.d.
0005_20	654-2020	Punto 2	11.05	16:44	n.d.	
0006_20	655-2020	Punto 3	11.15	16:52	n.d.	
0007_20	656-2020	Punto 4	11.25	16:58	n.d.	
0008_20	657-2020	Punto 5	11.35	17:04	n.d.	
CUMULO B						
Numero di sacca	Riferimento Rapporto di Prova	Punto di prelievo	Ora di prelievo (21/01/2021)	Ora di analisi (21/01/2020)	c <sub>od</sub> (ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> ) (L <sub>inf</sub> - L <sub>sup</sub> )	$\overline{c_{od}}(ou_E/m^3)$ (L <sub>inf</sub> - L <sub>sup</sub> )
0009_20	658-2020	Punto 6	11:50	17:15	947 (699 – 1283)	1120 (456 – 2749)
0010_20	659-2020	Punto 7	12:05	17:25	300 (182 – 493)	
0011_20	660-2020	Punto 8	12:20	17:39	1132 (606 – 2113)	
0012_20	661-2020	Punto 9	12:30	17:48	1885 (1161 – 3060)	
0013_20	662-2020	Punto 10	12:40	18:02	2908 (1390 – 6088)	

Tab. 1 – Risultati delle analisi olfattometriche

Si rileva che per tutti i campioni prelevati presso il cumulo A non è stato possibile determinare una concentrazione di odore poiché il numero di cicli validi della misurazione è risultato inferiore al minimo (pari a due) richiesto dalla norma UNI EN 13725/2004; più precisamente, la soglia di percezione espressa dal panel, corrispondente ai minimi fattori di diluizione impiegati dall'olfattometro, ha consentito di effettuare un solo ciclo di misurazione, insufficiente per determinare una concentrazione di odore.

In riferimento alle determinazioni eseguite sui campioni prelevati sul cumulo B, si evidenzia che per n. 4 dei n. 5 campioni totali prelevati il parametro "concentrazione di odore" è risultato superiore al valore limite di 300 ouE/m<sup>3</sup> stabilito dalla L.R. 23/2015 per le sorgenti di emissione diffusa di tipo passivo.

In conformità a quanto stabilito dalla stessa norma regionale, per il cumulo B è stata calcolata la concentrazione media di odore come media geometrica dei singoli campioni, pari a 1120 ouE/m<sup>3</sup>. Tale valore risulta quindi superiore al valore limite di 300 ouE/m<sup>3</sup> stabilito dalla L.R. 23/2015 per le sorgenti di emissione diffusa di tipo passivo. Essendo tale norma richiamata dalla prescrizione n.79 del provvedimento autorizzativo (rif. PIC §9.2.4), si rileva un superamento rispetto al valore limite di emissione autorizzato.

Dalle misurazioni effettuate si conferma la criticità emissiva associata allo stoccaggio di sansa in ambiente non confinato, anche in considerazione della notevole estensione dell'area totale, in assenza delle opere di confinamento previste dall'atto autorizzativo (rif: PIC §9.2.4., Prescrizione n. 80).

Pertanto si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n.79 come previsto dal comma 3, lettera a), dell'art. 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

### 3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere

Per effetto della visita in loco sono state individuate alcune condizioni per il Gestore; criticità già indicate nei verbali d'ispezione. In particolare:

- 1) **Attività 8 - Impianto di cristallizzazione:** considerato che le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di pertinenza di tale impianto confluiscono all'impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche a servizio di tale area (Partizione "F"), si propone la seguente condizione per il Gestore n.1:
  - Il gestore deve provvedere all'installazione di adeguati bacini di contenimento che garantiscano la segregazione di eventuali perdite di rifiuti e/o acque di processo e la gestione degli stessi come rifiuti.
- 2) **Attività 9 - Impianto di Trattamento Acque Reflue:** nel corso del sopralluogo presso l'impianto di depurazione è stato rilevato che l'area è stata cordolata lungo il perimetro; tuttavia, l'altezza del dosso realizzato in prossimità del cancello d'ingresso risulta non sufficiente a garantire la completa segregazione delle acque. Si propone pertanto la seguente condizione per il Gestore n. 1:
  - Il gestore dovrà eseguire interventi di adeguamento per l'effettiva segregazione delle acque di dilavamento dei piazzali di pertinenza dell'area dell'impianto di trattamento acque reflue (attività 9).

Nel sopralluogo è stata riscontrata la presenza di un foro nel pozzetto ubicato in prossimità del cancello dell'impianto di depurazione ed in merito il Gestore ha dichiarato che il foro serve per immettere un tubo di rilancio dei liquidi in testa all'impianto di depurazione. Considerato che tale configurazione impiantistica, seppur prevista in AIA (Cfr. Paragrafo 6.2.5.5 del PIC), non possa essere realizzata mediante manichetta amovibile, si propone pertanto la seguente condizione per il Gestore n. 2:

- Il gestore dovrà eseguire interventi di adeguamento per la realizzazione di un sistema fisso di collettamento per il trasferimento delle acque meteoriche ricadenti nella zona di pertinenza dell'impianto di depurazione in testa al ciclo di trattamento delle acque reflue.



Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, in particolare:

- 3) **Attività 5 - Impianti di Raffinazione chimica:** i big bag presenti nell'area di deposito temporaneo n.24 delle terre esauste CER 020399 erano posizionati anche al di fuori dell'area delimitata e coperta dalla tettoia del deposito, non erano ben identificati e dotati di cartellonistica visibile; parte dei big bag risultava altresì ubicata al di fuori dell'area cordolata e coperta. Si segnala pertanto **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..** Si propone la seguente **proposta di diffida n. 1:**
  - Il gestore deve provvedere all'identificazione dei rifiuti in modalità conforme a quanto indicato al Paragrafo 9.2.7 del PIC ed all'immediata rimozione dei big bag presenti al di fuori dell'area cordolata e coperta superiormente.
- 4) **Attività 6 – Impianto di Essiccazione di Sansa Vergine:** l'installazione del nuovo impianto RTO (Regenerative Thermal Oxidizers) non è stata comunicata dal Gestore ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Si segnala, pertanto, la **violazione ambientale ai sensi dell'art. 29quattordices, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**
- 5) **Attività 8 - Impianto di cristallizzazione:** nel corso del sopralluogo è stata riscontrata la fuoriuscita di liquidi dal tetto del serbatoio permeato. In merito, il Gestore ha dichiarato che l'accaduto è dovuto al guasto del misuratore di livello di troppo pieno del serbatoio. Inoltre, è stata rilevata la presenza di due serbatoi con il boccaporto superiore aperto e che su tutti i serbatoi risultava rimosso il dispositivo di bloccaggio del coperchio di chiusura del boccaporto, nonché la presenza di una vasca metallica scoperta disposta subito a monte del serbatoio permeato per il successivo invio all'impianto di osmosi da cui si è constatata l'emissione cospicua di vapore. In considerazione di quanto riscontrato e meglio descritto al Paragrafo 3.1.3 della presente relazione, si segnalano le **violazioni ambientali per mancata ottemperanza alle prescrizioni n. 113 e n. 120 del PIC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

Inoltre, non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del Gestore in merito all'evento incidentale secondo quanto previsto a pag. 73 del PmeC secondo cui *"il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull'ambiente all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo e alla ASL territoriale"*. Qualora tale comunicazione non sia pervenuta anche ad ISPRA si segnala **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione a pagine n. 73 come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

In considerazione di quanto detto, si propone la seguente **proposta di diffida n. 2:**

- Il gestore deve provvedere all'esecuzione di immediati interventi di manutenzione di tutti i serbatoi installati nell'area dell'impianto di cristallizzazione ed al ripristino dei relativi sistemi di sicurezza e di chiusura.
- Il gestore è tenuto a registrare e comunicare gli eventi incidentali che possono avere impatto sull'ambiente all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo e alla ASL territoriale.

Nel corso del sopralluogo è stato altresì riscontrato che le condotte di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo tutta l'estensione dell'impianto risultavano piene di materiale stagnante. In considerazione di quanto indicato al Pagina 39 del PMeC e alle Pagine 18 e 23 della Relazione di Visita in Loco, prot.ISPRA n. 60373/2019 **si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione indicata a Pagina 39 del PMeC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

È stato altresì riscontrato il permanere di depositi fangosi nella condotte di raccolta delle acque meteoriche che rappresenta, di fatto, una disattesa attuazione del suddetto piano di ispezioni e manutenzione delle condotte fognarie previsto dal PMeC (pag. 39). In considerazione di quanto indicato al Pagina 39 del PMeC e alle Pagine 18 e 23 della Relazione di Visita in Loco, prot.ISPRA n. 60373/2019 **si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione indicata a Pagina 39 del PMeC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

In merito, si propone la seguente **proposta di diffida n. 3:**

- Il gestore deve provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla pulizia delle condotte fognarie e dei relativi pozzetti e griglia di raccolta delle acque reflue.

Nella medesima area, è stato infine riscontrata la presenza di uno scarrabile contenente rifiuto CER 060314 "Sali e loro soluzioni" che risultava scoperto e parzialmente confinato superiormente da tettoia e lateralmente da bandelle in plastica. Lungo il perimetro dello scarrabile ed al di sotto di esso, il GI ha riscontrato la presenza di materiale ascrivibile al predetto rifiuto. In virtù di quanto indicato al Paragrafo 9.2.7, Punto d), del PIC (prescrizione n.99), si segnala che la fuoriuscita di rifiuti dal cassone si configura come violazione ambientale per mancata ottemperanza alla prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Si propone la seguente proposta di diffida n. 4:

- Il gestore deve provvedere alla rimozione del rifiuto presente al di fuori del cassone adibito al deposito temporaneo del rifiuto CER 060314 "Sali e loro soluzioni" ed all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla pulizia dell'intero piazzale in cui tale cassone è ubicato.

- 6) Attività 9 - Impianto di Trattamento Acque Reflue: nel sopralluogo è stato riscontrato il permanere di depositi fangosi nella condotte di raccolta delle acque meteoriche che rappresenta, di fatto, una disattesa attuazione del suddetto piano di ispezioni e manutenzione delle condotte fognarie previsto dal PMeC (pag. 39). In considerazione di quanto indicato al Pagina 39 del PMeC e alle Pagine 18 e 23 della Relazione di Visita in Loco, prot.ISPRA n. 60373/2019 si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione indicata a Pagina 39 del PMeC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Si propone la proposta di diffida n. 3.

Nell'area di pertinenza dell'impianto di trattamento acque reflue è stata altresì riscontrata la presenza di un cassone di raccolta fanghi (CER 19 08 02) quasi pieno e scoperto. In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, nei pressi dell'impianto di essiccazione fanghi, è stata riscontrata la presenza di un altro cassone contenente rifiuto CER 020305 "fanghi essiccati dell'impianto di depurazione" che risultava anch'esso scoperto. In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si rileva anche in tal caso la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Si propone la seguente proposta di diffida n. 5:

- Il gestore deve provvedere alla chiusura dei cassoni di raccolta dei rifiuti CER 19 08 02 e CER 020305.

- 7) Emissioni Odorigene: il parametro "concentrazione di odore" è risultato superiore al valore limite di 300 ouE/m3 stabilito dalla L.R. 23/2015 per le sorgenti di emissione diffusa di tipo passivo su n. 4 su 5 prelevati sul cumulo B nelle attività di campionamento eseguite in data 21/01/2020 e descritte al Paragrafo 3.1.6 della presente relazione. Pertanto si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n.79 come previsto dal comma 3, lettera a), dell'art. 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Si conferma la seguente proposta di reiterata diffida e sospensione di cui alla nota prot. n. 7879 del 06/02/2020 (Allegato 4):

- Il gestore deve sospendere l'utilizzo del capannone adibito allo stoccaggio della sansa vergine e delle correlate attività produttive da subito (vista la data di avvio delle attività di "CANTIERIZZAZIONE DELL'AREA" prevista per il 06/02/2020 nel crono programma in Allegato 10 alla nota del Gestore del 09/12/2019) e sino al completamento dei lavori previsti dalla diffida in oggetto ed alla messa in esercizio del manufatto in questione.



Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data del presente Rapporto, si ritiene di comunicare all’Autorità Competente la necessità di riesame dell’AIA per gli aspetti relativi alle “emissioni odorigene” anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un piano di riduzione delle stesse e la realizzazione di interventi di chiusura delle aree d’impianto che rappresentano fonti emissive quali, in particolare, le sezioni dell’impianto di trattamento acque reflue oggetto di sopralluogo (flottatore; vasca di accumulo del percolatore, sedimentatori, coagulatore, serbatoio pre-filtro e dopo-filtro, ispessitore).

Sulla base delle sopra citate circostanze sono previsti ulteriori accertamenti nell’ambito dell’ispezione ordinaria dell’anno 2020.

La presente relazione contiene gli esiti delle attività svolte dal personale ARPA Puglia ai fini dell’elaborazione della relazione di visita in loco ex art. 29decies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti delle predette attività

Date visita in loco	Dal 16 al 21 gennaio 2020
Data chiusura visita in loco	21 gennaio 2020
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	SI
Violazioni penali	SI
Condizioni per il gestore	SI

4 Elenco degli Allegati

- Allegato 1 - Verbale di svolgimento e chiusura delle attività
- Allegato 2 – Verbali di campionamento acque e odori
- Allegato 3 – Esiti campionamento acque e monitoraggio olfattometrico
- Allegato 4 – Relazione ARPA Puglia prot. n. 7879 del 06/02/2020